



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTE le note delle amministrazioni interessate che, nel chiedere le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, danno analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2007 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

CONSIDERATO che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

RITENUTO di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

VISTO il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1, il quale prevede che il termine per procedere



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009, nonché il successivo comma 10 che differisce al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma la facoltà per i predetti Ministeri di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;

VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

TENUTO CONTO che le assunzioni autorizzate sono comunque subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica, e che sino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, la dotazione organica è individuata in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta";

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1. del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio 2010, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dei rispetti bilanci delle altre amministrazioni.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE

OGGETTO: SCHEMA DI DPCM CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE UNITA' DI PERSONALE, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, legge n. 296/2006 per le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici, le Agenzie e le Autorità di bacino

L'art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.lgs n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

L'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, prevede che le suddette autorizzazioni siano adottate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, quindi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

Le richieste pervenute dalle amministrazioni interessate sono compatibili con la normativa citata, come si desume dalla tabella che segue da cui si evincono anche le assunzioni autorizzate con il presente decreto, fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché il disposto di cui al citato art. 74, comma 6.

ASSUNZIONI 2009 – Art. 1, comma 527, Legge 296/2006

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime
Ministeri		
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria	48	1.865.040,00
Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	110	4.222.028,00
Ministero della Giustizia Dipartimento per la giustizia minorile	40	1.535.280,00
Ministero della Giustizia Archivi notarili	25	1.026.875,00
Ministero politiche agricole (ruolo ICQ)	10	298.510,00
Ministero politiche agricole (ruolo agricoltura)	19	558.860,00
Ministero dell'Interno	81	2.748.401,00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (con esclusione dell'ex Ministero della Salute)	30	1.097.833,00
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (solo ex Ministero della Salute)	20	701.190,00
Ministero della Difesa	7	272.685,00
Ministero degli affari esteri Istituto agronomico per l'oltremare	5	164.958,00
Ministero Beni culturali (Incremento percentuale part-time)	250	1.462.000,00
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ramo infrastrutture)	14	477.100,00
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ramo trasporti)	18	592.700,00
Ministero sviluppo economico	11	427.781,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri	10	910.000,00
TOTALE MINISTERI	698	18.360.333,00
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI		
UNIRE	22	909.288,00
IPSEMA	2	169.824,00
ENAC	30	1.137.491,00
IPOST	8	291.020,00
CROCE ROSSA ITALIANA (di cui 64 P.V.)	72	586.404,00
INAIL	12	415.680,00
ENIT	7	263.326,00
INPS	95	3.917.560,00
TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	248	7.690.593,00

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime
AUTORITA' BACINO		
AUTORITA' BACINO FIUME SERCHIO	6	182.700,00
AUTORITA' DI BACINO FIUME ARNO	2	85.824,00
AUTORITA' DI BACINO FIUME ADIGE (di cui 2 P.V.)	5	105.390,00
AUTORITA' DI BACINO FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO	10	275.190,00
TOTALE AUTORITA' DI BACINO	23	649.112,00
AGENZIE		
AGENZIA DOGANE (di cui 100 P.V.)	100	535.700,00
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1	9.291,00
AG. AUTONOMA ALBO SEGR COM E PROV	8	298.705,00
SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE	6	242.285,00
AGEA (di cui 8 P.V.)	14	192.570,00
TOTALE AGENZIE	129	1.278.561,00
ENTI PARCO		
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO (di cui 1 P.V.)	4	95.846,00
PARCO NAZIONALE DELLA SILA	13	422.671,00
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO (di cui 9 P.V.)	15	217.131,00
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE	11	374.474,00
PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO (di cui 1 P.V.)	3	62.677,00
PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA	8	267.174,00
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (di cui 5 P.V.)	14	299.006,00
PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO	6	193.595,00
PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	4	125.464,00
PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	5	158.064,00
TOTALE ENTI PARCO	83	2.206.094,00
COMPARTO SICUREZZA		
VIGILI DEL FUOCO	100	3.400.000,00
ARMA DEI CARABINIERI	45	1.784.600,00
GUARDIA DI FINANZA	44	1.469.600
TOTALE COMPARTO SICUREZZA	189	6.654.200,00
TOTALE GENERALE	1.370	36.838.883,00